



COMUNE DI TORRE PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

APPROVATO CON C.C. n. 9 del 29/03/2007
MODIFICATO CON C.C. n. 13 del 31/03/2008

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
- 2) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
- 3) Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 commi 142 e 143 della legge 27.12.2006 n. 296.

- 4) Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

- 1) L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Torre Pellice, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

- 1) Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Torre Pellice, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

- 1) L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE), al netto degli oneri deducibili e dei crediti riconosciuti ai fini di tale imposta, determinato ai sensi del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e ss.mm.ii.

Art. 5

Determinazione dell'aliquota

- 1) La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142 lettera a) della Legge 27.12.2006 n. 296.
- 2) A decorrere dall'anno 2008 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene determinata nella misura di 0,8 punti percentuali.
- 3) La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Art. 6

Modalità di versamento

- 1) Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2) L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
- 3) Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e Finanze.

Art. 7

Esenzioni

- 1) Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo inferiore ad € 7.500,00.

Art. 8

Funzionario responsabile

- 1) Con specifico atto del Sindaco si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2) A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa previsti dalla legge (art. 1 commi dal 158 al 175 e dal 179 al 182 della legge finanziaria 2007) e/o dai Regolamenti interni dell'Ente.

Art. 9

Tutela dei dati personali

- 1) Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 10

Pubblicità del regolamento e degli atti

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11

Rinvio dinamico

- 1) Le norme del presente regolamento, si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12

Rinvio ad altre disposizioni.

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2) Sono abrogate le disposizioni adottate dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente regolamento.

Art. 13

Efficacia

- 1) Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° Gennaio 2007.